



# Raccolta, deposito, trasporto di generatori a biomasse

**GUIDA INFORMATIVA  
PER DISTRIBUTORI  
E INSTALLATORI**



A Landbell Group Partner



con il supporto di



## A chi si rivolge la guida

Con la presente guida il Gruppo Apparecchi Domestici di AIEL vuole dare un supporto ai propri partner commerciali, informandoli in merito ai nuovi adempimenti per il conferimento di generatori a biomassa, una volta dismesso il loro utilizzo, offrendo al contempo **una soluzione semplice e vantaggiosa per adeguarsi alle nuove disposizioni di legge.**

La guida si rivolge a chi vende sul territorio nazionale generatori a biomasse. Tipicamente possono essere **rivenditori**, ma anche **installatori e/o manutentori** che vendono direttamente un generatore all'utilizzatore finale.

**Questa figura viene chiamata dalla legislazione vigente *distributore.***



A Landbell Group Partner



**il nostro impegno per l'economia circolare**

# Risposte alle domande più frequenti...

## Cosa si intende per *distributore*?



Il Distributore è la **persona fisica o giuridica** iscritta al registro delle imprese, che, operando nella catena di approvvigionamento, **rende disponibile sul**

**mercato un'Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE)** (definizione ripresa dal D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, attuazione italiana della Direttiva 2012/19/UE).

## Quando un *generatore a biomasse* rientra nella direttiva?

Rientra nella direttiva il generatore a biomasse che, per il corretto funzionamento, dipende da correnti elettriche o

campi elettromagnetici. Pertanto **rientrano** nella direttiva i seguenti generatori:



-  **Stufe, termostufe e inserti a pellet**
-  **Caldaiie a legna, cippato e pellet**

## Chi è il *produttore di AEE*?

La persona fisica o giuridica che immette un AEE sul mercato nazionale, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata.



# Cosa deve fare il rivenditore?



Per garantire il corretto ciclo di vita del generatore chi vende all'utente finale deve rispettare le seguenti indicazioni:

**1**



## Ritirare gratuitamente il generatore (1vs1)

Al momento della fornitura di un **prodotto destinato ad un nucleo domestico** (esempio: stufa in sostituzione di stufa, stufa in sostituzione di caldaia o viceversa) il rivenditore, chiamato distributore dalla direttiva, deve assicurare, su richiesta dell'utente finale, il ritiro gratuito del

vecchio generatore. Questo onere spetta **anche per le tecniche di vendita a distanza (es. televendite o vendite on-line)**. Se l'utente non si avvale di questa possibilità è sua responsabilità conferire il vecchio generatore presso le isole ecologiche comunali.

**2**

## Comunicare per iscritto le modalità di ritiro

Al contempo i distributori (compresi coloro che effettuano televendite o vendite online) hanno l'obbligo di **informare i consumatori sulla gratuità del ritiro** con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite **avvisi posti nei locali commerciali** con caratteri facilmente leggibili oppure mediante **informazioni nei siti internet**.

Per quanto riguarda le vendite a distanza (es. online), è necessario che all'interno delle condizioni di vendita sia riportato esplicitamente come il distributore assolve all'obbligo del ritiro gratuito, pena la nullità del contratto e la restituzione delle somme versate dall'utilizzatore.





3

## Iscrivarsi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

È prevista l'iscrizione in una sezione semplificata all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (Categoria 3bis) tramite comunicazione telematica nel portale AGEST indicando i dati dell'azienda, i luoghi ove sarà effettuato il deposito preliminare (punto vendita o altri luoghi esterni) e dei mezzi utilizzati per il trasporto.

### Costi:


- Costo iscrizione € 210 (ogni 5 anni)
  - Costo diritto annuale di iscrizione € 50
- L'iscrizione non è demandabile al Produttore, ma ciascun Distributore è tenuto ad iscriversi.

È possibile affidare l'attività di trasporto anche a **trasportatori terzi**, purché in possesso delle autorizzazioni previste (iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria 3BIS, 4 o 5).

4


## Garantire la tracciabilità

I distributori e gli installatori che ritirano i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) – e, eventualmente, li trasportano – devono garantire la **tracciabilità dell'attività effettuata**. In particolare, occorre **tenere/compilare**:



- Uno **schedario di carico e scarico** conforme al modello di cui all'Allegato 1 al D.M.65/2010 per registrare le informazioni inerenti ai RAEE raccolti e ai soggetti conferenti.
- **Documenti di trasporto** conformi al modello di cui all'Allegato 2 al D.M. 65/2010 per la movimentazione dei RAEE raccolti.

Il Distributore è invece esonerato dagli obblighi MUD e SISTRI per i RAEE ritirati.





## Modalità di ritiro del vecchio generatore

Il Rivenditore deve organizzare presso il proprio punto vendita o presso altri luoghi il cosiddetto **deposito preliminare** alla raccolta dei RAEE, al fine del loro successivo trasporto presso gli impianti di trattamento autorizzati.

### Quando i RAEE devono essere conferiti all'impianto di trattamento?

I RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati o agli **impianti di trattamento autorizzato** secondo una delle seguenti modalità (alternative!) a scelta:


- Ogni 3 mesi
- Quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 kg con un tempo di deposito massimo di 1 anno.

### Caratteristiche del deposito

Il luogo dove avviene il deposito deve avere le seguenti caratteristiche:

- Non essere accessibile a terzi
- Essere pavimentato
- Avere una copertura anche mobile che protegga i RAEE dalle acque meteoriche e dal vento.





Inoltre è necessario garantire:

- separazione tra RAEE pericolosi e non pericolosi.
- integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

I RAEE in deposito non possono essere oggetto di alcuna operazione di smontaggio, sottrazione di componenti, ecc... Tali operazioni costituiscono

“attività di gestione di rifiuti” che, come tale, necessita di specifiche autorizzazioni (le violazioni sono punite penalmente).

## **E se il distributore immette AEE da un paese UE o da un paese terzo?**

Se il Distributore immette sul mercato nazionale AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea esso è **anche Produttore** ai sensi del Decreto Legislativo 49/2014 e come tale **deve assolvere a tutti gli obblighi po-**

**sti in capo ai Produttori di AEE.**

Per l'adempimento degli obblighi in capo al Produttore AIEL ha sviluppato **una specifica convenzione con Consorzio ERP Italia** >

<https://erp-recycling.org/it-it/>



## Sanzioni

Il Distributore:

- **che non ritira a titolo gratuito** un RAEE è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria da 150 € a 400 €**, per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
  - **che ritira e gestisce il RAEE in mancanza dell'iscrizione all'Albo** Nazionale Gestori Ambientali è **punito con la sanzione** di cui all'art 256 del D.Lgs. 152/06:
    - con la pena dell'**arresto da tre mesi a un anno** o con l'**ammenda da 2.600 € a 26.000 €** se si tratta di **rifiuti non pericolosi**;
    - con la pena dell'**arresto da sei mesi a due anni** e con l'**ammenda da 2.600 € a 26.000 €** se si tratta di **rifiuti pericolosi**.
- Sanzioni ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative.

- **che non adempie agli obblighi di tracciabilità** è soggetto alle stesse sanzioni previste per FIR e Registri di cui all'art. 258 del D.Lgs. 152/06:
  - **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 € (da 15.500 € a 93.000 € per rifiuti pericolosi)** per mancata o incompleta tenuta dello


schedario. Per piccole imprese (sotto i 15 dipendenti) sono previste delle riduzioni ma comunque gli importi sono sempre considerevoli. **In caso di meri errori formali** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 260 € a 1.550 €**.

- **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300 € in caso di DDT mancante o incompleto**. Per rifiuti pericolosi si applica la pena prevista per il reato di falso ideologico (fino a 2 anni di reclusione). **In caso di meri errori formali** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 260 € a 1.550 €**.

È previsto invece un ulteriore aggravio delle sanzioni, nel caso in cui un distributore immetta per la prima volta un prodotto nel mercato italiano senza adempiere alle disposizioni vigenti.



## Dove portare il generatore da sostituire?



\* L'installatore ha obbligo di ritiro solo se effettua la vendita.

\*\* Il trasporto dal deposito preliminare all'impianto di trattamento dev'essere effettuato da trasportatori abilitati. Garantendo un ritiro di materiale di almeno 300 kg/anno e iscrivendosi al CDCRAEE <https://www.cdcraree.it> è possibile avvalersi del servizio di ritiro da parte dei sistemi collettivi.

## Convenzione con ERP Italia

Grazie alla convenzione stipulata tra AIEL ed ERP Italia Servizi quale intermediario autorizzato alla gestione di tutti i tipi di rifiuti speciali su tutto il territorio italiano e iscritta all'Albo Nazionale Ge-

stori Ambientali Cat. 8, offre ai **partner AIEL** il servizio di gestione della pratica d'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 3BIS e molti servizi operativi, quali:

- **Ritiro, trasporto trattamento a scopo di riciclo** dei rifiuti prodotti dai Centri di Assistenza Tecnica;
- Analisi ed eventuale **acquisto di rottame** o dei rifiuti elettrici ed elettronici valorizzabili economicamente;
- Servizi di **consulenza operativa** per la tenuta dei registri e di tutta la documentazione obbligatoria;
- **Supporto formativo** e informativo per la corretta gestione dei RAEE.



AMG S.p.A.

HEATING  
ARCO

ARTEL  
CLIMA & ENERGIA



CAMINETTI®  
MONTEGRAPPA

CARINCI  
GROUP S.p.A.  
Innovazioni per il riscaldamento

CASATELLI

Centrometal  
PER ATTUALI TECNOLOGIE



ANSELMO  
cola

CSTHERMOS®  
STUFE A BIOMASSA

Dal Zotto®

EDILKAMIN

famar  
ECO CALORE

Ferrolli

FOCO  
IL CALDO CHE CONTA

FreePoint  
il calore che arreda



INNOfire

INVICTA

ITALIANA  
CAMINI

J. CORRADI

JOLLY MEC  
QUALITÀ NEL RISCALDAMENTO

JØTUL



NORDICA  
Extraflame  
Riscalda la vita.

Last  
Calor

MAROCCHI

MCZ

OPERA®  
HEAT UP YOUR STYLE

PALAZZETTI  
IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Ravelli®  
Il fuoco intelligente



ROYAL  
CALORE DI CASA DAL 1915



SERGIOLEONI

Tepor  
Facciamo Italiani

UNGARO  
TECNOLOGIA E FELICITÀ

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE

**Consorzio ERP Italia**

Via Roma 74 – Cassina De' Pecchi (MI)

segreteriaerp@erp-recycling.org

Tel. +(39) 02 89367460

erp-recycling.org/it-it/contattaci/



A Landbell Group Partner



il nostro impegno per l'economia circolare

www.aielenergia.it